

---

## **Incenerimento di scarti vegetali (tralci, parti di ceppi, ceppi interi, radici) contaminati dalle malattie del legno provenienti dalla viticoltura**

### **Basi legali:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07.10.1993 (LPAmb RS 814.01)
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16.12.1985 (OIAT RS 814.318.142.1)
- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAT) del 12 luglio 2005; modifica (del 24 ottobre 2006), art. 10

### **CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI ECCEZIONI AL DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO AL DI SOTTO DEI 600 METRI SUL LIVELLO DEL MARE:**

Al di sotto dei 600 m s.l.m, i Municipi possono autorizzare fuochi all'aperto di scarti vegetali **secchi** ed in **zona non edificabile** per esigenze di natura fitosanitaria ed in caso di inaccessibilità dei terreni; precisiamo inoltre quanto segue:

#### **1. Esigenze di natura fitosanitaria**

In caso di presunti problemi fitosanitari deve essere informata l'autorità preposta - Servizio fitosanitario cantonale - che, sulla base di analisi, potrà ordinare un incenerimento sul posto degli scarti vegetali.

#### **2. Inaccessibilità dei terreni**

Questa clausola è applicabile solo per i ceppi malati o le parti di ceppi malati. Non è applicabile per i vigneti dove i tralci di potatura di ceppi sani possono essere rimossi per la stessa via e con gli stessi mezzi che vengono utilizzati per il trasporto dell'uva verso le cantine.

#### **3. Stato di essiccazione**

La necessità di incenerire i ceppi o le parti di ceppi avviene dopo l'estirpazione delle piante malate, ovvero al termine dei lavori di potatura della vite.

Per limitare l'inquinamento atmosferico prodotto con l'incenerimento di scarti vegetali non secchi oltre a evitare l'infezione di ceppi sani nel vigneto invitiamo i viticoltori a non ammassare i ceppi estirpati o parti di ceppi al bordo del vigneto, essi saranno ammassati in un luogo asciutto al riparo dalle intemperie fino ad almeno la metà di marzo. Con questa precauzione si può limitare in maniera considerevole l'inoculo di piante sane nel vigneto e l'inquinamento degli strati bassi dell'atmosfera, quindi diminuire le conseguenze delle polveri fini sugli esseri viventi. In questo caso si potranno bruciare i ceppi infetti anche dopo un anno dalla loro estirpazione, quando saranno più secchi e produrranno meno fumo.

Per l'incenerimento di piccole quantità di legname infetto non occorre l'autorizzazione del Servizio fitosanitario se ciò avviene nel proprio caminetto o in stufe a legna.

UFFICIO DELLA CONSULENZA AGRICOLA  
UFFICIO PROTEZIONE ARIA